



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 6 del 21/01/2025

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

LEGGE n. 207/2024 c.d. “Legge di Bilancio 2025” – Disposizioni in materia fiscale

La L. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025 come previsto dall’articolo 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi in ambito fiscale e finanziario.

- 1) Principali interventi in ambito fiscale e finanziario
- 2) Ires premiale
- 3) Investimenti in beni ad elevata tecnologia
- 4) Decreto Milleproroghe

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

1) Principali interventi in ambito fiscale e finanziario

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 1 Comma 2, Lettera a)	Rimodulazione scaglioni Irpef Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 “Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro”.
Articolo 1 Commi 2, lettera b) – 3	Reddito lavoro dipendente Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 “Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro”.
Articolo 1 Commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9	Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 “Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro”.
Articolo 1 Comma 10	Rimodulazione detrazioni fiscali Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali. In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2, in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente, per il coefficiente indicato nel comma 3, in corrispondenza del numero di figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, Tuir, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente. L’importo di base di cui al comma 1 è pari a: a. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; b. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il coefficiente è pari a: - 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir; - 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:

- a. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b. le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012;
- c. le somme investite nelle pmi innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015.

Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis,

	Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024: - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; - ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro; - ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, Tuir ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal comma 6, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.
Articolo 1 Comma 11	Detrazioni per familiari a carico Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 "Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro".

Articolo 1 Comma 12	Limiti per la fruibilità del regime forfettario Viene modificato l'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.
Articolo 1 Comma 13	Detrazione per spese scolastiche Viene modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), Tuir, elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all'articolo 1, L. 62/2000.
Articolo 1 Commi 14-20	Deduzione quote svalutazioni e perdite su crediti e avviamento correlate alle DTA Viene stabilito il differimento, ai fini Ires e Irap, ai successivi periodi di imposta, delle quote di alcuni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d'imposta. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento della deducibilità delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse di banche, società finanziarie e assicurazioni: - al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029 per i soggetti con esercizio "solare"), della deduzione della quota dell'11% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025, in quote costanti (2,75% per periodo d'imposta); - al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (in pratica, dal 2027 al 2029 per i soggetti con esercizio "solare"), della deduzione della quota del 4,7% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, in quote costanti (1,57% per periodo d'imposta). Il piano di rientro dello stock dell'ammortamento relativo al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 1, comma 1079, L. 145/2018, è così differito: 1. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d'imposta (3,25% per periodo d'imposta); 2. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi 2 periodi d'imposta (4,33% per periodo d'imposta).

Sono state modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9.

In particolare:

- la quota del 10% deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d'imposta (2,5% per periodo d'imposta).
- la quota del 10% deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi 2 periodi d'imposta (3,33% per periodo d'imposta).

Nella determinazione della base imponibile Ires per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84, Tuir) e le eccedenze di Ace formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011) possono essere scomputate nei limiti del 54% del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d'imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui sopra.

Tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. Del Tuir; inoltre, anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, deve computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54% del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Nella determinazione degli acconti, Ires e Irap, secondo il c.d. "metodo storico":

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati, né delle quote differite;
- per il periodo d'imposta 2027 e i successivi 2 periodi d'imposta, non si tiene conto delle quote differite.

Infine, è previsto che sull'importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni di cui sopra, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si deve applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997, né quella "verticale" di cui articolo 4, comma 3, D.L. 69/1989.

Articolo 1 Comma 23	Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie Con una norma di interpretazione autentica, è stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'articolo 5, D.Lgs. 461/1997 è pari al 26%.
Articolo 1 Commi 24-29	Tassazione crypto-attività L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati dal 1° gennaio 2026, è elevata al 33%. Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività. Conseguentemente, novellando l'articolo 68, comma 9-bis, Tuir, è soppressa la suddetta soglia prevista ai fini della deducibilità dell'ecedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in crypto-attività. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Infine, con riferimento alle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2025, l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, Tuir.
Articolo 1 Comma 30	Rideterminazione valore terreni e partecipazioni È introdotta <u>a regime</u> la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni. All'articolo 5, L. 448/2001 sono apportate alcune modifiche per quanto riguarda il riferimento all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, e viene disposta l'abrogazione del comma 1-bis concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari. Al comma 2 è prevista l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno. Infine, per effetto del nuovo comma 7-bis, è preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non

	residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della c.d. <i>participation exemption</i>. Anche per i terreni il nuovo comma 2, articolo 7, L. 448/2001, prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 18%, con versamento entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. Da ultimo, viene eliminato al comma 5 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui, non solo sia stato effettivamente sostenuto, ma sia anche rimasto a carico del contribuente. Pertanto, con il nuovo comma 5 l'aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.
Articolo 1 Commi 31-36	Assegnazione agevolata beni ai soci <u>Perimetro soggettivo e oggettivo</u> Possono fruire della possibilità di procedere all'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci: - società costituite nella forma giuridica di: - Snc; - Sas; - Srl; - Spa; e - Sapa. - società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025. Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2025, i seguenti beni: - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa. Ai fini dell'assegnazione o cessione è necessario che, al 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

	<u>Valore beni immobili</u> In riferimento ai beni immobili, è possibile richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori - di cui al D.M. 14 dicembre 1991- determinati con il c.d. "valore catastale dell'immobile" di cui all'articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986. <u>Valore azioni e quote sociali</u> Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; inoltre, nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, Tuir. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, deve andare a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. <u>Calcolo dell'imposta sostitutiva</u> L'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'aliquota è aumentata al 10,5% per le società che non risultano operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione; inoltre, l'imposta sostitutiva in misura pari al 13% si applica sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. <u>Versamento dell'imposta sostitutiva</u> Il 60% dell'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.09.2025 e la restante parte entro il 30.11.2025. Si rendono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso. <u>Imposta di registro</u> Le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.
Articolo 1 Comma 37	Estromissione beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore

	fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'articolo 43, Tuir. A tal fine, i beni: - devono essere posseduti al 31 ottobre 2024; - devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Articolo 1 Commi 38-44	Iva su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito sono imponibili Iva. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti antecedenti alla presente Legge da parte dei contribuenti, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta. Per i giudizi pendenti al 1° gennaio 2025, in ogni stato e grado di giudizio, si riconosce la possibilità di definirli, su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore Iva accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. A tal fine, dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio. A seguito dell'istanza della parte: - l'organo giudiziario, a seguito dell'istanza di parte, sospende il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento; - entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate accerta la corrispondenza tra somma indicata nell'istanza di definizione e importo della maggiore Iva accertata, dandone comunicazione all'istante; - entro il termine di 90 giorni, l'istante deve depositare, presso l'organo giurisdizionale competente, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore, al fine di ottenere l'estinzione del giudizio; - l'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda avente a oggetto il trattamento Iva di tali prestazioni, e ne dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Articolo 1 Comma 45	Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS Viene esteso l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.

	Viene per converso mantenuta l'esclusione dall'obbligo dell'e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
Articolo 1 Comma 48	Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 "Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro".
Articolo 1 Comma 49	Aliquota ridotta conferimenti in discarica Sostituendo il punto 127-sexiesdecies) viene modificato l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10% di cui alla Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972, escludendo così dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
Articolo 1 Commi 54-56	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici In relazione alla detrazione IRPEF viene modificato l'articolo 16-bis del Tuir, rimodulando l'aliquota di detrazione. La legge di bilancio 2025 stabilisce che per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità ad abitazione principale , la detrazione IRPEF compete con l'aliquota: - del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro; - del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al: - 36% per le spese sostenute nel 2025; - 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Anche le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all' <u>art. 14</u> del DL 63/2013 (c.d. " ecobonus ") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 comma 1- <i>bis</i> ss. (c.d. " sismabonus "), vengono allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all' <u>art. 16-bis</u> del TUIR. Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. " simabonus acquisti"), quindi, sono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Bonus mobili

Viene prorogata anche per il 2025 la detrazione dall'imposta lorda spettante per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.

Superbonus

Il nuovo comma 8-bis2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per effetto del nuovo comma 8-sexies, inoltre, è concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Articolo 1
Commi 57-63

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, si prevede:

- l'applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione europea;
- in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del committente.

Pagamento dell'IVA da parte del committente

Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l'applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui:

- il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta;
- il committente comunica l'esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
- il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione "orizzontale" ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:

- già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
- rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello split payment;
- effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del DLgs. 276/2003.

L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell'imposta, purché egli dimostri l'effettivo versamento della stessa.

	Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.
Articolo 1 Commi 66-67	Pagamento effettuato con strumenti elettronici Viene stabilito che in caso di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto sopra entro 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Articolo 1 Comma 80	Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture Viene modificato l'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 18, D.Lgs. 504/1995 (prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato Testo Unico accise). Ne deriva che anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la privacy, adotta idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.
Articolo 1 Commi 81-83	Tracciabilità delle spese ai fini Irpef, Ires e Irap A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ai fini della deducibilità delle seguenti spese è necessaria l'effettuazione del pagamento con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari): - per il lavoro dipendente: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, L. 21/1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito per le predette spese; - per il lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui sopra, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra;

	- reddito di impresa: le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui all'articolo 95, commi 1, 2 e 3 Tuir, se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra; - reddito di impresa: le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra. Tali disposizioni rilevano anche ai fini Irap.
Articolo 1 Commi 84-85	Riscossione imposte sui redditi L'articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 40/2008, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Per effetto del nuovo comma 1-bis, solo per le somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro. Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile. Le novità si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.
Articolo 1 Commi 87-88	Versamento imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita Viene previsto che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo (2 per mille) di cui all'articolo 13, comma 2-ter, Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4, D.M. 24 maggio 2012. Ai fini del versamento, per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al: - 50% entro il 30 giugno 2025;

	- 20% entro il 30 giugno 2026; - 20% entro il 30 giugno 2027; - 10% della restante quota entro il 30 giugno 2028.
Articolo 1 Commi 89, 92 e 93	Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche Con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), L. 145/2018, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l'importo del prelievo consistente nell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2025, che l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata nelle seguenti misure: 25,5% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per: - i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; - il gioco del bingo a distanza; 20,5% e 24,5% per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; 24,5% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, L. 296/2006. Infine, per quanto riguarda le scommesse ippiche a quota fissa di cui all'articolo 4, comma 3, D.P.R. 169/1998 e all'articolo 1, comma 1053, L. 205/2017, il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è nelle seguenti misure: - 20,5% per le scommesse raccolte su rete fisica; - 24,5% per le scommesse raccolte a distanza.
Articolo 1 Commi 97-98	Lavoratori frontalieri Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 "Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro".
Articolo 1 Commi 107-110	Bonus elettrodomestici Per il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un

	limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. A tal fine, presso il Mimit, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025. Con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.
Articolo 1 Commi 112-113	Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo garanzia prima casa Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di: - giovani coppie; - famiglie monogenitoriali con figli minori; - conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; - giovani under 36. Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura. Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo garanzia prima casa È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36. L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che: - ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; - la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%. Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027: - continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui; - per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85%

	e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Articolo 1 Comma 116	Agevolazione prima casa Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/89.
Articolo 1 Comma 229	Detrazioni Irpef spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida All’articolo 15, Tuir, viene sostituito il comma 1-quater, prevedendo che dall’Irpef lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro.
Articolo 1 Comma 246	Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici Viene prorogato al 2025 il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018.
Articolo 1 Commi 399-400	Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni Per approfondimenti si rimanda alla Circolare di Studio n. 7 del 21/01/2025 “Legge di Bilancio 2025 – parte lavoro”.
Articolo 1 Commi 427-429	Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 Data la rilevanza dell’argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 3 della presente circolare.
Articolo 1 Commi 436-444	Aliquota ridotta Ires per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati Data la rilevanza dell’argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 2 della presente circolare.
Articolo 1 Commi 445-448	Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 Data la rilevanza dell’argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 3 della presente circolare.
Articolo 1 Comma 449	Credito d’imposta per la quotazione delle pmi Il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle pmi per la quotazione, viene prorogato fino al 31 dicembre 2027. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta.
Articolo 1 Comma 450	Fondo di garanzia per le pmi Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia pmi, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. Contestualmente, vengono apportate le seguenti modifiche:

	a. la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le PMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; b. si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro – anziché 80.000 euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati; e c. si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. "mid cap".
Articolo 1 Commi 458-460	Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in R&S Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, D.L. 146/2021, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di: - 60 milioni di euro per l'anno 2025; - 50 milioni di euro per l'anno 2026; - 80 milioni di euro per l'anno 2027; e - 60 milioni di euro per l'anno 2028. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025.
Articolo 1 Comma 461	Nuova Sabatini Viene rifinanziata di: - 400 milioni di euro per l'anno 2025; - 100 milioni di euro per l'anno 2026; e - 400 milioni per gli anni dal 2027 al 2029 l'autorizzazione di spesa relativa alla c.d. Nuova Sabatini.
Articolo 1 Commi 463-473	Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane Viene previsto l'utilizzo del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, c.d. <u>Fondo 394</u>, per <u>concedere finanziamenti agevolati alle imprese che operano o intendono investire in America centrale o meridionale</u>. Tali finanziamenti sono destinati a sostenere vari tipi di investimenti, tra cui quelli produttivi, commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, l'innovazione tecnologica, digitale ed ecologica, nonché per la formazione. Le agevolazioni si estendono anche alle imprese che sono stabilmente fornitrici di quelle operanti nelle suddette aree geografiche. Inoltre, in tali casi, si consente il

cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata (di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), D.L. 18/2020).

Il sostegno si applica nel rispetto della disciplina sugli aiuti *de minimis*, secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel limite di 200.000 di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura.

Il fondo è accessibile dalle imprese con sede legale in Italia che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

1. presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni;
2. hanno un fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e:
 - sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
 - hanno realizzato un volume di import-export verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni;
3. fanno parte di una filiera produttiva orientata all'esportazione, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che:
 - sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano; oppure
 - hanno un volume di import-export con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni.

Le domande, se presentate fino al 31 dicembre 2026, e su domanda del richiedente, sono esentate dalla prestazione della garanzia.

Per le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui al Fondo per la promozione integrata sono concessi – anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394, fino al limite del 20% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica (ammesse ai sensi dell'articolo 7, D.M. 1° giugno 2023), presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore) come definite dall'articolo 3, commi 1-3, D.L. 131/2023, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:

- a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
- b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Articolo 1 Comma 593	Credito d'imposta per il restauro degli immobili di interesse storico Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Articolo 1 Comma 860	Obbligo pec per amministratori società Viene modificato l'articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, disponendo <u>l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di pec anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</u> Si segnala che seguirà una mail da parte dello Studio con ulteriori dettagli in merito.
Articolo 1 Commi 862-863	Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option Viene introdotto il nuovo comma 6-bis nell'articolo 95, Tuir, riconoscendo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai <u>principi contabili internazionali las/Ifrs</u> la deducibilità dei componenti negativi imputati a Conto economico riferiti alle <u>operazioni con pagamento basato su azioni</u> (c.d. stock option) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni. Il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.

2) Ires premiale

Per il solo periodo di imposta 2025, è prevista la riduzione dell'aliquota Ires al 20% per le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir, al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'articolo 38, D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Ai fini della fruizione dell'Ires ridotta è, inoltre, necessario che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- a) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- b) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Sono escluse dal beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Sono cause di esclusione:

- a. distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b. dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Possono fruire dell'aliquota ridotta, in riferimento al reddito di impresa prodotto, anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli OICR, residenti nel territorio dello Stato.

Se le società e gli enti beneficiari partecipano al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Inoltre, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, Tuir, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.

Infine, con Decreto Mef sarà data attuazione alle disposizioni anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

3) Investimenti in beni ad elevata tecnologia

La legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti 4.0 e del credito d'imposta transizione 5.0.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti novità:

- dal 01.01.2025 non è più previsto il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali. Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'01.01.2024 al 31.12.2024, prenotati entro il 31.12.2024 con versamento dell'acconto pari almeno al 20% del costo e con saldo effettuato entro il 30.06.2025;
- viene introdotto un tetto massimo di spesa nazionale pari a 2.200 milioni di euro per gli investimenti in beni materiali effettuati dall'01.01.2025 al 31.12.2025. Ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, l'impresa deve trasmettere al Mimit una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il Mimit trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
- Al raggiungimento dei limiti di spesa il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, per effetto delle modifiche apportate:

- a. il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate;
- b. è previsto l'incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:
 - al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell'Unione Europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), D.L. 181/2023;
 - al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), D.L. 181/2023;
 - al 150% per i moduli prodotti nell'Unione Europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), D.L. 181/2023;
- c. viene prevista una riduzione degli scaglioni di investimento (da 3 a 2) con l'introduzione di un'unica aliquota per gli investimenti fino a euro 10.000.000,00. Le aliquote in vigore sono riportate nella tabella sottostante:

Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino a 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Fino a € 10.000.00	35%	40% (*)	45% (*)
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)

(*) la possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione al GSE

- d. si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- e. con il nuovo comma 9-bis, articolo 38, D.L. 19/2024, si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% e al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Inoltre, il nuovo comma 9-ter, prevede che la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%;
- f. si prevede la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui all'articolo 16, D.L. 124/2023 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13, D.L. 60/2024. Inoltre, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Infine, viene chiarito che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione Europea (di cui all'articolo 9, Regolamento 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

4) Decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, in vigore dal 28 dicembre 2024. Si riepilogano di seguito i principali interventi.

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 3, comma 10	Iva Terzo settore In attesa della razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore, la sospensione del regime di esclusione Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dagli enti non commerciali nei confronti dei propri associati è stata posticipata a decorrere dal 1° gennaio 2026. Resta inteso che, per l'anno 2025, gli enti associativi continueranno a beneficiare del regime di esclusione IVA.
Articolo 3, comma 14	Imprese di assicurazione Viene modificato l'articolo 5 del D.L. 131/2023, convertito con modificazioni dalla L. 169/2023, prevedendo che le imprese cessionarie, di cui all'articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 209/2005, che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 abbiano acquisito un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del medesimo decreto, possono valutare, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e nei 2 successivi (anziché solo nel successivo), gli attivi finanziari non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Inoltre, le medesime imprese che acquisiranno un compendio aziendale dalle imprese cessionarie sopra indicate, entro il 31 dicembre 2025, potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito, in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite durevoli di valore.
Articolo 12	Proroga 5 per mille per le Onlus Mediante la modifica apportata all'art. 9, comma 6 D.L. n.228/2021 è stata confermata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità da parte delle Onlus di poter fruire del c.d. regime del 5 per mille.
Articolo 14, comma 1	Modifiche al <i>tax credit</i> turismo Con l'intervento sugli articoli 1, comma 1 e 14, comma 2 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 233/2021, viene prorogata fino al 31 ottobre 2025 la possibilità di usufruire delle seguenti misure: • il contributo erogato sotto forma di credito di imposta, pari fino all'80% delle spese sostenute fino a predetta data; • il contributo a fondo perduto, che non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Articolo 14, comma 2	Autorizzazione impianti fonti rinnovabili su strutture turistiche o termali Intervenendo sull'articolo 6, comma 2-septies del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, viene rinviato di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).
Articolo 14, comma 3	Proroga deroga sui contratti di lavoro subordinato Con l'art. 14 comma 3 del D.L. 202/2024 viene modificata la norma di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81/2015. La modifica ha ad oggetto una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, in quanto prevede la proroga della norma di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81/2015 (applicabilità delle causali per i rapporti di durata superiore ai 12 mesi per un ulteriore anno), fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, viene estesa fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di prorogare i contratti a termine oltre i 12 mesi, rimanendo entro il limite massimo di 24 mesi, ricorrendo alla causale basata su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Resta fermo che la causale, prevista con accordo individuale, è valida soltanto se il contratto collettivo di riferimento non abbia individuato le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga; in tal caso, è possibile ricorrere alle causali "generiche" basate sulle "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva" individuate dalle parti Per effetto della modifica introdotta dal "Milleproroghe", il comma 1 dell'articolo 19 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati